



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno, presidente

Dott. Gianluigi Canali, giudice relatore

Dott. Stefano Franchioni, giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 7350 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 e promossa

da

BNP Paribas Leasing Solution spa con l'avv. Lorenzo Barbieri

OPPONENTE

contro

Fallimento Francesca srl con l'avv. Stefano Santi

RESISTENTE

Le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2021.

Fatto e diritto.

Austrolease spa concedeva in locazione finanziaria alla società Francesca srl un immobile ad uso garage sito a Trento a fronte di un corrispettivo di € 1.180.204,57 oltre iva, da corrispondersi mediante un maxicanone iniziale di € 327.000,00 e n. 120 canoni mensili di € 7.220,04.

Il contratto di locazione finanziaria giungeva alla sua naturale scadenza in data 1.7.2015, senza che l'utilizzatrice esercitasse il diritto di riscatto.



Con sentenza del 10.5.2016 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento della società conduttrice.

In data 21.7.2017 il curatore comunicava alla società di leasing la propria volontà di sciogliersi dal contratto.

Con istanza ex art. 101 l.f. BNP Paribas Leasing Solution spa, nel frattempo subentrata nel contratto, chiedeva di essere ammessa al passivo in prededuzione per € 170.640,96 oltre iva.

L'istante sosteneva che, poiché la curatela aveva avuto il possesso dell'immobile dall'apertura del fallimento fino al 17.5.2018, data della riconsegna dello stesso, doveva essere tenuta a pagare alla proprietà una somma mensile pari al canone di leasing.

La ricorrente chiedeva, altresì, l'ammissione al passivo della somma di € 53.612,47, corrispondente al corrispettivo per l'esercizio del diritto di riscatto.

Il giudice delegato respingeva le richieste, rilevando che il fallimento non aveva mai occupato l'immobile e che il corrispettivo per l'esercizio del diritto di riscatto non era dovuto.

Avverso il provvedimento del giudice delegato proponeva opposizione la società BNP Paribas Leasing Solution spa, la quale insisteva nelle richieste già formulate in sede di ammissione al passivo.

Il Fallimento si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 16.9.2021, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.

- - - - -

La società opponente ha sostenuto di avere diritto a vedersi riconosciuta una somma pari al canone di leasing dalla data di dichiarazione del fallimento all'effettiva restituzione dell'immobile.

Per esaminare la fondatezza della pretesa, occorre distinguere il periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e lo scioglimento dal contratto ai sensi degli artt. 72 quater primo comma e 72 l.f. dal periodo successivo allo scioglimento.

La dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore comporta la "sospensione" ex lege dell'esecuzione del contratto sino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto, assumendosene gli obblighi, ovvero di recederne con conseguente risoluzione del contratto e obbligo di restituzione del bene. Tale sospensione "ex lege" dell'esecuzione del contratto si



protrae sino a che il curatore non si esprima o sino a che il GD, su richiesta dello stesso contraente “in bonis”, non abbia assegnato al curatore un termine – massimo 60 giorni – per decidere sull’eventuale subentro. Se subentra nel contratto, la curatela è tenuta a pagare, in prededuzione, tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stesso, comprese quelle maturate nel periodo di “sospensione”. Se invece la curatela dichiara di sciogliersi dal contratto, si determina nella sostanza una risoluzione ex tunc del rapporto pendente e, alla luce di quanto dispone il secondo comma dell’art. 72 quater l.f. , si deve escludere che il concedente possa pretendere il pagamento dei canoni maturati tra la dichiarazione di fallimento e la restituzione del bene. La sospensione, infatti, è disposta ex lege a favore della curatela, al fine di consentirle la valutazione in ordine alla convenienza del subentro e di per sé – in quanto periodo di quiescenza del rapporto – non può, se non disposto diversamente, comportare l’obbligo di corrispondere alcunché.

La conferma di ciò si rinviene, del resto, nello stesso art. 72 quater l.f., il quale, disciplinando gli effetti economici e le conseguenze nel rapporto creditorio con il concedente del mancato subentro, si limita disporre per l’appunto che “ in caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale ... Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene”.

Nulla spetta, pertanto, all’opponente per il periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento e la comunicazione da parte del curatore della volontà di sciogliersi dal contratto, avvenuta con raccomandata del 21.7.2017.

Per il periodo successivo, occorre verificare se il curatore abbia o meno prontamente restituito il bene.

Il curatore, subito dopo lo scioglimento del contratto, si è immediatamente reso disponibile alla riconsegna del bene.

La società di leasing, tuttavia, ha rifiutato di ricevere il bene, in quanto nell’immobile – che era costituito da parcheggio aperto all’uso pubblico – vi erano autovetture di soggetti terzi (vedi doc. 10 di parte convenuta).



A causa del comportamento della società di leasing, la riconsegna dell'immobile, che avrebbe dovuto avvenire subito dopo il periodo estivo, è stata rimandata più volte sino a quando, in data 17.9.2018, la società di leasing ha acconsentito a prendere in consegna l'immobile.

Nel verbale di consegna si legge che "le parti si danno reciprocamente atto della circostanza per cui la natura del bene da riconsegnare (posti auto aperti al pubblico) non consente la previa liberazione dell'immobile, che, pertanto, viene restituito a BNO nonostante la presenza" di autovetture nei parcheggi.

Tenuto conto che la stessa opponente ha riconosciuto che l'immobile non poteva essere restituito senza la presenza di autovetture di terzi nei parcheggi e considerato che la mancata accettazione del 13.9.2017 era stata motivata proprio dalla presenza di autovetture di terzi nei parcheggi, si deve ritenere che il ritardo nella consegna dell'immobile sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva dell'odierna opponente.

Di conseguenza, nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per il periodo compreso tra lo scioglimento del contratto e la restituzione del bene. Parte opponente, infine, ha chiesto l'ammissione al passivo in via chirografaria della somma prevista quale corrispettivo per l'esercizio del riscatto.

Anche questa richiesta non può essere accolta.

E' evidente che, poiché la società conduttrice non ha esercitato il diritto di riscatto, nessun credito è sorto in capo alla società di leasing, atteso che il contratto prevedeva il pagamento della somma richiesta solamente nel caso in cui la conduttrice avesse esercitato l'opzione e fosse divenuta proprietaria del bene.

D'altra parte, il già richiamato art. 72 quater l.f. stabilisce che la società di leasing abbia il diritto di insinuare al passivo solamente il credito residuo in linea capitale, al netto del valore del bene.

Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.

Le spese di lite sono poste a carico dell'opponente e sono liquidate, tenuto conto della natura delle questioni trattate, in € 2.430,00 per la fase di studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva e in 4.050,00 per la fase decisoria, oltre contributo spese del 15%, iva e cpa di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,
respinge l'opposizione;



condanna l'opponente a rifondere al Fallimento Francesca srl in liquidazione le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 16.9.2021

Il Presidente

Simonetta Bruno

